W

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE n. 85

OGGETTO: Schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 25 maggio 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";

Visto l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che prevede la possibilità di stipulare accordi tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al raggiungimento dei requisiti minimi per il trattamento di pensione;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 della citata legge n. 92/2012, il quale prevede, tra l'altro, che nei casi di eccedenza di personale, i suddetti accordi possano prevedere la corresponsione da parte del datore di lavoro di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle regole vigenti e che la stessa prestazione possa essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viste le note n. 20288 del 26 settembre 2013 e n. 14034 del 27 settembre 2013, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, condividendo l'interpretazione analogica proposta dall'Istituto, ha ritenuto che le prestazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 siano "ascrivibili alla stessa tipologia di quelle previste dalla legge n. 223 del 1991, trattandosi, in entrambi i casi, di prestazione temporanee";

Preso atto, pertanto, che può essere riconosciuto anche ai titolari delle prestazioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012 il diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione;

Atteso che sulla base delle sopra citate disposizioni di legge e, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto procede a sottoscrivere singole convenzioni aderenti allo schema in oggetto con le organizzazioni sindacali interessate;

Vista la determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017 con la quale, in attuazione del predetto dettato normativo, è stato adottato lo schema di convenzione tra l'INPS e le organizzazioni sindacali finalizzato a regolamentare le modalità di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Rilevata l'opportunità di procedere alla definizione di un nuovo schema di convenzione e di introdurre a carico delle organizzazioni sindacali, oltre al costo del servizio di riscossione, un costo iniziale per l'attivazione della convenzione e un costo fisso annuale di gestione, per lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche, in linea con le modalità di effettuazione del servizio adottate dall'Istituto con altri soggetti convenzionati in materia di riscossione e riversamento delle quote associative;

Preso atto che sulla base dei dati consuntivi di contabilità analitica per l'anno 2020, gli importi relativi ai costi del servizio di riscossione non risultano variati rispetto a quelli individuati per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021;

Rilevato che l'Istituto si riserva di rideterminare, con cadenza annuale e sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente, i costi fissi di gestione annui e i costi del servizio di riscossione effettuato, comunicando di conseguenza l'eventuale variazione di costi alle associazioni sindacali convenzionate, le quali avranno facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni dalla comunicazione medesima;

Preso atto che l'INPS corrisponderà all'organizzazione sindacale, acconti mensili pari al 98% delle quote trattenute sulle prestazioni in pagamento, provvedendo al conguaglio tra importi trattenuti e importi degli acconti mensili corrisposti nel mese di dicembre dell'anno di riferimento;

Atteso che lo schema di convenzione prevede la sospensione delle rimesse monetarie alle organizzazioni sindacali, sia in caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del documento "Verifica regolarità contributiva", sia qualora non sia possibile procedere alla verifica della regolarità contributiva attraverso la procedura DURC on line, procedendo ad effettuare, in quest'ultimo caso, le opportune attività di verifica;

Preso atto che l'Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali i dati relativi alle trattenute effettuate sulle prestazioni erogate e i pagamenti effettuati alle organizzazioni stesse;

Rilevato che allo scopo di accertare il corretto adempimento delle disposizioni convenzionali, l'Istituto si riserva di effettuare, annualmente, dei controlli a campione su almeno l'1% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse - in modalità telematica - dalle organizzazioni sindacali, nonché di sottoporre a controllo le deleghe segnalate dalla procedura di acquisizione per discordanza tra i dati inseriti dall'operatore sindacale e quelli presenti nel database dell'Istituto, oltre che le deleghe segnalate dalle Autorità competenti;

Preso atto che qualora la suddetta attività di verifica delle deleghe evidenzi eventuali irregolarità nella trasmissione delle deleghe, sarà dato avvio ad una fase interlocutoria con l'organizzazione sindacale interessata per consentire alla stessa una eventuale integrazione della documentazione e/o per fornire opportuni chiarimenti alle contestazioni ricevute;

Preso atto che l'Istituto applicherà, in caso di accertate irregolarità, un sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione della irregolarità riscontrata;

Atteso che l'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in oggetto ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, ovvero in caso di eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale, nonché nell'ipotesi in cui intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Preso atto che a garanzia di una maggiore tutela dell'Istituto, sono state previste ipotesi di risoluzione espressa *ex* art. 1456 c.c., dettagliatamente elencate nell'articolo 12 del testo convenzionale, riconoscendo all'INPS, tra

l'altro, la possibilità di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale;

Preso atto che il suddetto articolo 12 contempla, comunque, la facoltà per le organizzazioni sindacali stipulanti di recedere dalla convenzione, con apposita comunicazione scritta trasmessa all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);

Atteso che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che, al fine di garantire la continuità del servizio di esazione dei contributi, per le organizzazioni sindacali già convenzionate con l'Istituto alla data del 31 dicembre 2021, che abbiano formulato apposita istanza di rinnovo della convenzione, è prevista la sottoscrizione, con modalità digitale, dello schema di convenzione in oggetto e che qualora pervenga successivamente parere negativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla permanenza dei prescritti requisiti, l'Istituto procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 12 della stessa;

Preso atto che la Convenzione in oggetto durerà fino al 31 dicembre 2024 con possibilità di rinnovo, per un ulteriore triennio, da effettuarsi con apposita istanza entro il mese di giugno 2024;

Preso atto che l'imputazione delle entrate relative ai rimborsi che le organizzazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'INPS farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 "Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari", mentre le entrate relative al costo una tantum funzionale all'attivazione della convenzione faranno capo al capitolo di entrata 5E1309003 "Recupero di spese per acquisto di beni e servizi";

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione, si impegnano a trattare i dati osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal "Codice in

materia di protezione dei dati personali", d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ossia in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tali da scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto, nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegato schema di convenzione tra INPS e le Organizzazioni sindacali per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni aderenti allo schema adottato.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini

Pasquale Tridico

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E......, PER LA RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULLE PRESTAZIONI EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 7-TER, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92.

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(di seguito, "INPS" o "Istituto")

Ε

Organizzazione sindacale (.....)

(di seguito "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione" ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che, ai commi da 1 a 7-ter, dispone che:
 "1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
 - 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
 - 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
 - 4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
 - 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

- 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
- 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
- 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
- 7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
- Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991".
- le note n. 20288 del 26 settembre 2013 e n. 14034 del 27 settembre 2013, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto possibile estendere alla prestazione di cui alla legge n. 92/2012 il convenzionamento previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa verifica dei requisiti delle Organizzazioni sindacali richiedenti;
- I'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che ai commi 1 e 2 dispone che: "1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps. 2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".
- gli accordi aziendali sottoscritti;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n.del, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- la nota prot. n.......... del con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

I titolari delle prestazioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all'Organizzazione sindacale stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni che l'Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo

La misura del contributo sindacale da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti.

Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna - nonché ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre.

Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1º gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per i soggetti non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "Gestione deleghe".

In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, è trasmessa all'INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d'invio della domanda di prestazione.

La delega così trasmessa produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS.

La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione sindacale deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L'Organizzazione sindacale deve, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità del titolare della prestazione.

Tale delega produce i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al titolare della prestazione, in modalità telematica.

L'Organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse del titolare della prestazione, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun associato.

È ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione sindacale interessata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'Organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.

L'eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione sindacale.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente.

L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva",

ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 7 Costi e fatturazione

L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) €. Revoca delega cartacea (residuale);
- d) €. Gestione delega.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Organizzazione - costo attivazione convenzione riscossione quote sindacali L.92/2012". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dell'anno successivo.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti finanziari dell'anno di riferimento.

L'Istituto si riserva la facoltà di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a seguito delle quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" del sito <u>www.inps.it</u> ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati:

- elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su altre sedi INPS.

L'Organizzazione sindacale potrà consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".

L'Organizzazione sindacale fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Organizzazione tra quelle abilitate all'utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall'Organizzazione ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e

modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9 Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall' Organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Organizzazione sindacale.

In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al titolare della prestazione che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "alert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.

L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale, è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del titolare della prestazione, conservata, ai sensi dell'articolo 4, all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazioneecomunicazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna dell'INPS, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile.

Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it.

L'Organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Organizzazione sindacale.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

ARTICOLO 10 Penali

Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dall'Organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:

 Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al titolare della prestazione che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'Organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai sequenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
- d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- j) ove siano applicate all'organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale sulle prestazioni erogate, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.

La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione sindacale, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione sindacale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le previsioni di cui al presente articolo.

In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al

Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 14 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessaria l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Il Direttore centrale Organizzazione e	Il legale rappresentante del
Comunicazione interna dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale	
(INPS)	()

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), ARTICOLO 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 8 (Fornitura dati), ARTICOLO 9 (Verifiche), ARTICOLO 10 (Penali), ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione), ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 16 (Foro competente), ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

Ιl	I	_(е	g	Į	3	ŀ	е	•	r	-;	a	F)	F)	r	(9	S	:	9	r	1	t	2	1	n	t	Э						
•••										-												-							(•)	



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione interna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Il sottoscritto:			
nato a: residente a: in qualità di: (indicare	il	C.F	
residente a:	via/piazza		n.°
in qualità di: (indicare	la carica, anche sociale	e)	
dell'Organizzazione sin	idacale:		
con sede nel Comune	di	() C.A.P	
via/piazza			n.°
codice fiscale:			
telefono:			_
Recapiti presso	i quali si intendono ricev (da indicarsi <u>obbliqa</u> i		dell'INPS
Indirizzo di posta eletti	ronica		
Indirizzo di posta ele	ttronica certificata	-	

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

DICHIARA

in relazione alla Convenzione in oggetto:

- di essere il ... ¹, e quindi, come tale, in forza dell'art. ... ² del vigente statuto, il legale rappresentante visto il ... ³; (atto di nomina da allegare alla presente)
- che la predetta ... 4:
 - 1. ha la seguente denominazione: ...5;
 - 2. ha il seguente acronimo: ... 6;
 - 3. ha una struttura organizzativa per lo svolgimento dell'attività sindacale dettagliatamente illustrata nell'allegato n. 1.

¹ indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;

² indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell'associazione;

³ indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del ... atto di nomina del ... in data ...);

⁴ indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato;

Sindicare esatta denominazione dell'associazione;

⁶ indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

nonché

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Informazioni sull'applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

[clausole a selezione alternativa]

che non è l'Organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

[oppure]

che è l'Organizzazione sindacale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 bis c.p. come disposto dal d.lgs. 1º marzo 2018, n.21, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	Giudice emittente	Natura del provvedimento	Nominativo del custode, o dell'amministratore giudiziario o finanziario
		□ Art. 240 – bis c.p.	
		☐ Artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/11	

A.2) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16 [clausole a selezione alternativa]

che per le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;
- b-bis). false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della convenzione]

Cognome, nome e carica ricoperta	Luogo e data di nascita	Tipologia del provvedi mento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata della pena princip ale	Durata della pena accessoria dell'incapac ità di contrattare con la pubblica amministra zione

ma

cl	ne:	
se	elezi	onare esclusivamente le caselle di interesse]
	il r	eato è stato depenalizzato;
	è i	ntervenuta la riabilitazione;
	il r	eato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
	la	condanna è stata revocata;
	an ria cir	durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica nministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta bilitazione, e il provvedimento di condanna è stato pronunciato più di nque anni prima della data di presentazione della richiesta di nvenzionamento;
	an ria	durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica nministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta bilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a cinque anni e si è nclusa alla data di presentazione della richiesta di convenzionamento;
	ric	orrono i seguenti presupposti:
	0	la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
		[oppure]
	0	la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;
		[e]

	l	l'Organizzazione sindacale ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato:
		[solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di adozione della convenzione] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in:
Α.	3).	Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16
•	dal infi	e non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste l'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di Itrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in so ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 (vedasi nota di compilazione 15);
Α.	4)	Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16
		ole a selezione alternativa]
-	di ı obl	non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli olighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione iana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale è stabilita;
[0	vverd	ρ_{I}
	vin che ter	aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo colante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e e il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del mine per la sottoscrizione della convenzione e, precisamente, in ta;
[c	laus	ole a selezione alternativa]
	obl leg	non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli olighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la islazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale è bilita;
_		per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]
		essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge

		maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. del 6 luglio 2012;
[ov	ver	o]
	vir int de	aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo ncolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali seressi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima Ila scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di nvenzionamento, e, precisamente, in data;
	[in	alternativa]
	ot no co	ne l'Organizzazione sindacale non è assoggettata all'assolvimento degli oblighi di versamento dei contributi previdenziali in quanto l'Organizzazione on ha dipendenti percipienti emolumenti e che darà immediata omunicazione, qualora nel corso di esecuzione della convenzione, proceda l'assunzione di risorse umane.
A.	5)	Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16
[se	elezi	onare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorre]
	Le	tt. a)
		di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16;
	Le	tt. b)
		di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità nell'esercizio delle proprie funzioni;
	Le	tt. c)
		di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
	Le	tt. d)
		[clausole a selezione alternativa]
		di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
		[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]
	П	di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla I. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di soggetti disabili;

Le	tt. e)		
	[clausole a selezione altern	ativa]	
	dell'Associazione non	sono stati vittima dei re	li previste dallo Statuto ati previsti e puniti dagli sensi dell'articolo 416 bis.1.
	[ovvero, qualora ne siano s	stati vittima ma abbiano denunci	ato i fatti]
	dell'Associazione, pur articoli 317 e 629 del c c.p., risultano aver de dei casi previsti dall'a 1981, n. 689, sulla b della richiesta di rino	essendo stati vittima dei codice penale aggravati ai s enunciato i fatti all'autorità articolo 4, primo comma, pase delle risultanze emer	li previste dallo Statuto reati previsti e puniti dagli sensi dell'articolo 416 bis.1. giudiziaria, salvo il ricorso della legge 24 novembre genti dagli indizi alla base nei confronti dell'imputato ella convenzione:
	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Carica rivestita
		_	
	80, comma 5°, del D.Lgs. cui all'art. 80, comma impegnato a risarcire adottato provvedimen	50/16] che pur ricorrendo i 5°, lett, del D.Lgs qualunque danno causato ti concreti di carattere tecr	motivi di esclusione di cui all'art. I/i motivo/i di esclusione di s. 50/16, ha risarcito o si è dal reato o dall'illecito e ha lico, organizzativo e relativi o illeciti, come di seguito

A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

 di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la

- propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di seguito descritte "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale soggetti privati destinatari dell'attività della amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo";
- · di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

- di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
- di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di antiriciclaggio;
- che la propria Organizzazione detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e la prestazione della convenzione;
- di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità richiesti per il convenzionamento e per l'attivazione delle procedure informatiche, in corso di validità e leggibili;
- di aver preso conoscenza del contenuto della convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
- di essere a conoscenza che la stipula della convenzione avverrà in modalità elettronica con firma digitale;
- che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto

previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente; A tal fine si forniscono i dati per il recapito della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

codice destinatario Sistema di Interscambio (SdI)......

-	EIIIdII
ind che "ge di c C/C n. 2	autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ai recapit icati in precedenza nella apposita tabella; e si impegna ad acquisire tempestivamente, nella procedura informatica estione deleghe", le successive variazioni dei recapiti comunicati all'Istituto; autorizzare l'INPS ad effettuare l'accreditamento delle quote sindacali su C, appositamente aperto presso Banca/ufficio postale indicato nell'allegato 2 della presente dichiarazione; conferire l'incarico di Utente amministratore della procedura informatica llegare copia del documento d'identità):
	Codice Fiscale Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, Cellulare, Mail
[Luogo	e Data], [Firma del legale rappresentante

Note di compilazione:

- 1. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante
- 2. le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera I), del D.Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno del singoli esponenti sopra indicati;
- 3. in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'Organizzazione sindacale dovrà dimostrare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
- 4. ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, il quale prevede che:
 -2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater";
- 5. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- 6. all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
- 7. clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Il sottoscritto/a () Codice Fiscale () Via/Piazzanº								
legale rappresentante della Organizzazi	one Sindacale							
Comunica i seguenti dati								
A) <u>Risorse umane</u>								
lavoratori dipendenti								
Cognome Nome	Codice Fiscale							
associati che operano gratuitamente	associati che operano gratuitamente							
Cognome Nome	Codice Fiscale							
personale in distacco o somministrati								
Cognome Nome	Codice Fiscale							
B) <u>Sedi operative</u>								

Allegare la "SCHEDA PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI ORGANIZZATIVI DELL'ASSOCIAZIONE "inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

C) <u>Informatica</u> (indicare società informatiche che gestiscono i dati informatici dell'Associazione)

Denominazione	Codice Fiscale

D) Varie (elencare mezzi finanziari e beni s	strumentali dell'Associazione)
Luogo e data	Il / La Dichiarante
••••••	

Riportare il contenuto del presente modello su carta intestata dell'Associazione

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE CODICE IBAN (ed eventuali successive variazioni)

Il sottoscritto/a	
legale rappresentante della Organizzazione Sindacale	
per la quale l'INPS effettua il servizio di riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge	
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000;	
- informato che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente al fine di verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e la titolarità del conto corrente;	
DICHIARA E SI OBBLIGA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':	
a) che il codice IBAN identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito ed è il seguente:	
conto corrente intestato a:	
CODICE IBAN: Banca/Posta	
 di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'INPS si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario identificato dal codice IBAN sopra riportato; 	
 a comunicare tempestivamente eventuale variazione dei dati sopra rappresentati, fomendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito. 	
Allega fotocopia di uno dei sequenti documenti (1): contratto di conto corrente	
intestazione dell'estratto per riassunto di conto corrente dichia razione dell'Istituto di credito	
Firma del dichiarante	

(1) Barrare l'opzione prescelta